

34 893-19

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003



IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1346/2019
FRANCESCO MARIA CIAMPI		UP - 04/06/2019
SALVATORE DOVERE		R.G.N. 3479/2019
DANIELA DAWAN		
FRANCESCA PICARDI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/04/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto per (omissis), (omissis), (omissis) e per l'annullamento senza rinvio per (omissis) .

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di MESSINA in difesa di: PARTI CIVILI. Chiede la conferma della sentenza impugnata deposita conclusioni e

nota spese.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di CATANIA in difesa di:

PARTI CIVILI. Chiede il rigetto dei ricorsi deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di MESSINA in difesa di:



(omissis) e (omissis) . Chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) foro di BARI come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avv : (omissis) del foro di

MESSINA in difesa di: (omissis) . Chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di MESSINA in difesa di: (omissis)

(omissis) . Chiede l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado con cui (omissis) , in qualità di datore di lavoro, (omissis) e (omissis) (omissis) , in qualità di committenti, (omissis) , in qualità di elettricista incaricato di eseguire lavori elettrici nell'immobile, sono stati condannati alla pena di due anni di reclusione, con il doppio beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile ((omissis) (omissis) (omissis) in favore di (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) in favore di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) con previsione di provvisionale) per il reato di cui agli artt. 113, 589, secondo comma, cod.pen., in relazione agli artt. 80, 90 e 96 del d.lgs. n. 81 del 2008, per avere cagionato in data (omissis) , con condotte negligenti, imprudenti e imperite e non conformi alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il decesso di (omissis) , il quale, nel corso di lavori di ristrutturazione di un immobile, nel riordinare gli attrezzi di lavoro, restava folgorato dal contatto con una prolunga non a norma, perché priva di presa e collegata direttamente alla rete elettrica a bassa tensione dell'immobile - in particolare (omissis) con colpa consistita nel non avere redatto il piano operativo di sicurezza, nel non aver valutato il rischio elettrico e nel non aver adottato misure idonee a ridurlo o eliminarlo (ad esempio, installazione di un quadro elettrico a servizio del cantiere, dotato dell'interruttore differenziale magneto-termico e collegato elettricamente a terra); (omissis) e (omissis) con colpa consistita nel non aver designato il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e nel non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi incaricati; (omissis) con colpa consistita nell'aver realizzato un impianto elettrico gravemente carente, privo di ogni più elementare dispositivo di sicurezza, quali il salvavita e il limitatore magnetotermico.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, gli imputati (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) .

3. (omissis) ha dedotto: 1) la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'errata applicazione della legge penale in ordine agli artt. 113 e 589 cod.pen. atteso che il giudice dell'impugnazione, nel riportarsi alla sentenza gravata, non ha distinto i ruoli e le responsabilità dei coimputati e non ha risposto alle specifiche censure formulate in appello relativamente alla situazione dell'impianto elettrico al momento della valutazione di rischi, da parte del datore di lavoro, considerato che tutte le prese elettriche erano dotate di salvavita, tranne quella esterna posta vicino al frigorifero, da cui è derivato l'infortunio, e relativamente all'insussistenza dell'obbligo, in

capo al datore di lavoro, di aggiornare la valutazione dei rischi in caso di intervento di una nuova impresa sul luogo di lavoro (obbligo posto dall'art. 90, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008 solo in capo al coordinatore); 2) la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'errata applicazione della legge penale in ordine all'art. 62-bis cod.pen., in quanto i giudici di merito, pur ritenendo attenuata la colpa di (omissis) (omissis), alla luce del rapporto genitoriale con la vittima, non hanno operato alcuna diversificazione nella quantificazione della pena rispetto agli altri coimputati.

4. (omissis) e (omissis) hanno dedotto: 1) la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 351, 360 e 362 cod.proc.pen., nella parte in cui il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo, rigettando l'eccezione di inutilizzabilità della perizia dell'Ing. (omissis), nonostante si fondi sulle dichiarazioni rese da soggetti su cui già gravavano indizi di reità, e dell'accertamento autoptico della dott.ssa Fabiano, nonostante la mancata comunicazione delle operazioni peritali nei loro confronti; 2) la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 113, 589, cod.pen., 192 e 530 cod.proc.pen., 90 d.lgs. n. 81 del 2008 e 3 d.lgs. n. 494 del 1996: a) atteso che la loro condanna prescinde dall'effettivo accertamento del nesso causale tra la loro condotta e l'evento letale, avendo i giudici di merito aderito alle conclusioni del perito e tralasciato tutte le incongruenze evidenziate dai consulenti (sufficiente sicurezza della sezione dell'impianto elettrico strumentale alla zona di svolgimento dei lavori, cui erano collegate, contrariamente a quanto asserito dal perito, tutte le prese esterne ricavate sulla facciata della dependance e tutte le prese limitrofe tra cancello e dependance; compatibilità della lesione toracica, con marca tribolata a giglio, della vittima solo con una prolunga collegata a terra posta nella dependance; erroneità delle valutazioni del perito in ordine al possibile intervento del limitatore magnetotermico in caso di allaccio alla protezione di terra dell'impianto elettrico e del possibile intervento salvifico dell'interruttore differenziale; mancato rinvenimento della presunta prolunga coi cavi scoperti) e conseguentemente disatteso, in modo illogico, la possibile ricostruzione alternativa dell'infortunio, riconducibile al contatto indiretto con la betoniera, come ipotizzato già dai carabinieri, b) atteso che la loro condanna è stata fondata sulla deposizione falsa e contraddittoria del teste (omissis) e senza tener conto della deposizione del teste Leonardi; c) atteso che non è riscontrabile alcuna colpa *in eligendo*, avendo le imprese e i lavoratori incaricati tutti i requisiti di professionalità necessari e non sussistendo, nel caso di specie, l'obbligo di nominare il coordinatore; d) con riferimento alla sola posizione di (omissis), atteso che la stessa è stata erroneamente qualificata committente, mentre era solo proprietaria dell'immobile; 3) la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in ordine 192, 530, 535 e 538 cod.proc.pen., in quanto si sarebbe dovuti pervenire all'assoluzione dei ricorrenti in

considerazione dell'incertezza del quadro probatorio e del ragionevole dubbio esistente e conseguentemente all'annullamento delle statuizioni civili della sentenza.

5. (omissis) ha dedotto: 1) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della propria responsabilità penale, avvenuta in base ad una mera equazione ((omissis) elettricista dei lavori e, quindi, corresponsabile della morte della vittima, determinata da una scarica elettrica derivante da un cavo mai rinvenuto), ma senza alcuna individuazione del proprio comportamento commissivo o omissivo idoneo a incidere sull'evento letale, anche in considerazione dell'impossibilità di una precisa ricostruzione della dinamica dell'infortunio, non essendosi appurato dove fosse collegato il cavo e quale fosse l'esatta posizione della vittima, ed in considerazione della circostanza che egli era stato incaricato solo della verifica e dell'adeguamento alla disciplina vigente dell'impianto elettrico dell'abitazione e non degli esterni dell'immobile; 2) il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 2 cod.pen., essendo stata applicata la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 106 del 2009, non ancora in vigore al momento del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre brevemente premettere che l'infortunio si è verificato nell'agosto del 2009 e, quindi, nella vigenza del d.lgs. n. 81 del 2008 e che non emergono né dalle sentenze di merito né dalle allegazioni dei ricorrenti elementi fattuali significativi idonei ad escludere l'applicazione di tale disciplina ed a radicare l'applicazione di una diversa ed anteriore normativa, essendosi limitati i ricorrenti (omissis) e (omissis) (omissis) ad invocare il d.lgs. n. 494 del 1996, senza alcuna specificazione e senza alcun collegamento con i presupposti di fatto.

2. Il ricorso di (omissis) non può essere accolto.

2.a. La prima censura è infondata.

Invero, il ricorrente non si confronta affatto con la completa e logica motivazione del giudice di appello, il quale non si è limitato a rinviare alle argomentazioni del giudice di primo grado, ma ha osservato che (omissis), in qualità di datore di lavoro del figlio, "avrebbe dovuto preventivamente sincerarsi della sicurezza dei luoghi" e conseguentemente, una volta constatate le condizioni di insicurezza del cantiere, anche in considerazione dell'intervento di ulteriori imprese, "avrebbe dovuto provvedere ad evitare che il giovane ((omissis)) procedesse nell'esecuzione dei lavori o permanesse ulteriormente sui luoghi, data la condizione di pericolo".

Nella sentenza si è anche precisato che "l'obbligo di vigilanza necessita di un progressivo e costante aggiornamento", sicché è irrilevante che, al momento dell'eventuale valutazione dei rischi, le condizioni del cantiere fossero diverse. Del resto, come ha chiarito Sez. 3, n. 4063 del 04/10/2007 ud. - dep. 28/01/2008, Rv. 238539 -

01, in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro non soltanto l'omessa redazione del documento iniziale, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento, mentre i giudici di merito hanno accertato che (omissis) non ha adempiuto tale suo obbligo né all'inizio né nel corso dell'esecuzione dei lavori, inadempimento di sicura rilevanza causale, in quanto la corretta valutazione del rischio elettrico esistente avrebbe comportato la predisposizione di maggiori cautele e impedito l'evento, che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, costituisce proprio la concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata mirava a neutralizzare.

Per mera completezza va rilevato che la necessità di un coordinatore per la progettazione e esecuzione dei lavori, in caso di interferenza di più imprese in un cantiere e di conseguente rischio interferenziale, non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di protezione nei confronti dei suoi dipendenti ed in particolare da quello di assicurarsi dell'adeguatezza e sicurezza del luogo di lavoro.

2.b. In ordine al diniego delle generiche, il ricorrente non ha evidenziato elementi positivi idonei a giustificare la concessione del beneficio, la cui valutazione sia stata omessa dai giudici di merito, ma si è piuttosto limitato a richiamare il rapporto di parentela con la vittima e, cioè, un dato del tutto autonomo rispetto alla sua condotta, di cui, peraltro, si è tenuto conto nella quantificazione della pena. Il giudice di appello ha, peraltro, congruamente motivato la propria scelta in considerazione della evidente e grave situazione di deficit di sicurezza accertata sui luoghi di verifica del sinistro. In proposito occorre ricordare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 ud. - dep. 22/09/2017, Rv. 271269 - 01).

Né può lamentarsi, nonostante il rapporto di parentela, l'eguale entità della pena rispetto ai coimputati, che è, comunque, pienamente giustificata dalla più significativa posizione di garanzia del datore di lavoro nei confronti della vittima.

3. Il ricorso di (omissis) è destituito di fondamento, mentre va parzialmente accolto quello di (omissis).

3.a. Relativamente alle eccezioni processuali, i giudici di merito hanno utilizzato esclusivamente le parti della perizia fondate su analisi tecniche oggettive - in particolare quelle fondate sull'esame dello stato dei luoghi e della tipologia delle lesioni della vittima - e non quelle fondate sulle informazioni assunte dal perito dalle persone presenti o coinvolte, per cui va condivisa la loro conclusione relativamente alla mancata lesione del

diritto di difesa degli imputati. In proposito deve sottolinearsi che i ricorrenti non hanno indicato alcuna conclusione fondata sulle loro dichiarazioni.

Per quanto concerne, poi, l'esame autoptico, da un lato, il ricorso non si confronta con la posizione espressa dalla Corte di appello, che ha ritenuto non dovuti gli avvisi delle operazioni peritali nei loro confronti, atteso che, nonostante il sinistro sia avvenuto nella dimora dei ricorrenti, l'accusa non era in grado all'epoca di individuare la loro posizione di garanzia, stante l'assenza di contratti scritti, e, dall'altro lato, non individua gli specifici elementi indiziari a disposizione dell'accusa, al momento di tale accertamento, che potrebbero giustificare una diversa conclusione.

3.b. Le asserite contraddittorietà della perizia e conseguentemente della motivazione dei giudici di merito circa la dinamica dell'infortunio, lamentate dai ricorrenti nei successivi motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono insussistenti e, comunque, irrilevanti ai fini dell'accertata responsabilità.

In particolare, la ricostruzione alternativa proposta dai ricorrenti, secondo cui l'evento letale avrebbe avuto origine da un contatto indiretto con la betoniera, è stata disattesa dalla Corte di appello con una motivazione congrua, coerente e logica, fondata sulle dichiarazioni dei testi escussi (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), i quali hanno riferito che la macchina non presentava segni di recente utilizzo, essendo pulita, vuota, senza acqua, in posizione di quiete, e del teste (omissis), che ha dichiarato che la vittima era intenta nelle operazioni di rifinitura e pulizia del cantiere, per i quali non era necessaria la corrente elettrica. Tale motivazione va, peraltro, integrata con le argomentazioni del giudice di primo grado, secondo cui se la betoniera fosse stata la causa della dispersione che ha causato l'incidente, allorché il corpo della vittima fosse venuto in contatto con la carcassa della macchina certamente questa avrebbe scaricato un'enorme quantità di elettricità verso terra attraverso il piede metallico che poggiava sul terriccio che era umido e ci sarebbe stata un'enorme fuoriuscita di ampere verso terra che, oltre a determinare lo stacco del limitatore magnetotermico del contatore (omissis), avrebbe causato uno sfiammamento palese del conduttore e della carcassa per effetto dell'arco voltaico, circostanza non verificatasi".

Occorre, del resto, ricordare che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482).

L'attendibilità del teste (omissis) non risulta contestata in sede di appello e non è, comunque, decisiva nella complessiva motivazione dei giudici di merito. Ad ogni modo, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e

attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017 ud. - dep. 13/11/2017, Rv. 271623 - 01).

3.c. La contestazione circa l'obbligo di nominare un coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori è infondata, in quanto prescinde dall'accertata presenza nel cantiere di due imprese, quella di (omissis) e quella di (omissis), e si fonda sull'art. 3 del d.lgs. n. 494 del 1996, già abrogato all'epoca dei fatti, e sostituito dall'art. 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, che non pone alcuna condizione o limite a tale obbligo. Come già rilevato, i ricorrenti hanno invocato l'art. 3 del d.lgs. n. 494 del 1996 senza indicare alcun elemento di fatto idoneo a radicare l'applicazione di tale disciplina ed, invero, non hanno neppure escluso l'applicazione dell'art. 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, ma piuttosto sostenuto la contemporanea applicazione delle disposizioni *de quibus* (v. p. 23 del ricorso "gli articoli 113, 589, co. 2, c.p., andavano letti non solo in relazione all'art. 90, co. 3, 4 e 9, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008.... Bensì in relazione anche all'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 494 del 1996").

In proposito, può osservarsi che già l'omessa nomina del coordinatore è da sola sufficiente a giustificare l'affermata responsabilità dei ricorrenti, atteso che, nella ricostruzione dei giudici di merito, l'evento letale ha costituito la concretizzazione del rischio interferenziale connesso alla presenza di due imprese nel cantiere, essendosi verificato per le condizioni di pericolo ingenerate dalle lavorazioni sull'impianto elettrico, da parte di una delle due imprese, ignorate o, comunque, non adeguatamente valutate dall'altra impresa. Ne consegue, pertanto, che l'adempimento dell'obbligo prescritto dalla legge di nominare il coordinatore avrebbe potuto evitare l'evento, in quanto tale tecnico avrebbe provveduto ad un'adeguata informativa e ad adottare misure di sicurezza adeguate.

A ciò si aggiunga che, secondo la Corte di appello, i committenti non hanno provveduto ad un'adeguata supervisione e controllo dei lavori e non sono, quindi, intervenuti per sospendere i lavori, nonostante i rischi di natura elettrica presenti in cantiere, come desunto dalle fotografie in atti, fossero così evidenti da risultare immediatamente individuabili e percepibili anche ad occhio non esperto. Va, difatti, ribadito che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo tuttavia esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica (Sez. 4 n. 5893 del 08/01/2019 ud. -dep. 07/02/2019, Rv. 274121-01).

3.d. Per quanto riguarda, invece, (omissis), proprietaria dell'immobile oggetto dei lavori, la Corte di appello ha desunto il suo ruolo di committente "formale"

dal verbale di contravvenzione indirizzato dall'Ispettorato del lavoro ad entrambi i coniugi in qualità di committenti, pur precisando che solo (omissis) si è occupato dei contatti e dei rapporti con i professionisti e con le imprese. La motivazione in ordine alla posizione di garanzia della ricorrente risulta, dunque, contraddittoria e manifestamente illogica, in quanto supera l'indizio contrario indicato con l'indicazione di un dato del tutto neutro e senza evidenziare alcun significativo elemento probatorio, quale, ad esempio, la gestione delle pratiche amministrative o il pagamento dei professionisti o imprenditori, che, unitamente dal dato formale della proprietà ed ai rapporti di affinità con l'altro committente, potesse dimostrare l'assunzione effettiva e sostanziale del ruolo di committente unitamente a (omissis).

La sentenza deve, dunque, essere annullata nei confronti (omissis), in accoglimento esclusivamente del motivo riferito al vizio motivazionale relativo al suo asserito ruolo di committente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Va, difatti, ribadito, come recentemente chiarito da Sez. 4 n. 10039 del 13/11/2018 ud. - dep. 07/03/2019, Rv. 275270 - 01, che gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 26 e 90 del d.lgs. n. 81 del 2008 gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d'opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell'esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso, in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un'abitazione, la responsabilità della moglie del committente, esclusiva proprietaria dell'immobile, che si era limitata a controllare l'effetto estetico dei lavori).

4. Il ricorso di (omissis) è infondato.

4.a. In ordine al primo motivo, deve premettersi che, nella ricostruzione dell'infortunio effettuata dai giudici di merito, che hanno aderito alla consulenza dell'Ing. (omissis), (omissis) è deceduto in conseguenza dalla folgorazione scaturita dal contatto con una prolunga collegata ad una presa non protetta da interruttore differenziale e la cui estremità presentava fili nudi a vista, che ha raccolto, scambiandola con una presa del padre datore di lavoro. Relativamente alla responsabilità di (omissis), il giudice di appello ha affermato che "a prescindere da qualsiasi obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza o di valutazione del rischio elettrico ... e dal fatto che la proprietà della prolunga che ha portato al decesso del (omissis) possa essere ad egli attribuita", il comportamento tenuto dal (omissis), "il quale è intervenuto sul quadro elettrico senza predisporre le dovute cautele e senza rendere noti in forma scritta i pericoli ivi presenti e le precauzioni da adottare, data la compresenza sui luoghi di lavoro di diversi soggetti ed operanti", ha costituito "ragionevolmente" uno degli antecedenti causali da cui è discesa la morte del giovane".

Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, vi è, dunque, una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica sulla propria responsabilità, coerente, peraltro, con l'art. 95 lett. g e h, del d.lgs. n. 81 del 2008, che, anche nella formulazione anteriore alla novella, stabiliva: "i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza :g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere". Proprio dagli obblighi di curare la reciproca cooperazione e interazione con gli altri soggetti presenti sul cantiere, obblighi che gravano su ciascuna impresa esecutrice, deriva l'obbligo di fornire adeguate informazioni circa i rischi connessi alla propria attività, dal cui inadempimento la Corte di appello ha fatto discendere la responsabilità di (omissis) .

A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, il giudice di appello ha accertato che l'incarico conferito a (omissis) riguardava non solo l'interno, ma anche l'esterno dell'abitazione, in cui erano già in corso lavorazioni relative all'impianto elettrico (v. p. 10-11 della sentenza impugnata: "Riferisce..il (omissis) di averlo visto in diverse occasioni nei giorni precedenti il sinistro presso la villa (omissis) _ (omissis); nello specifico, precisa il teste, questi stava provvedendo al montaggio dei faretti nella zona piscina"; "la presenza del (omissis) in cantiere è attestata, inoltre, dalla relazione a firma del (omissis)").

4.b. Quanto alla seconda censura, può ripetersi quanto già replicato dal giudice di appello: da un lato, non vengono in rilievo per l'imputato modifiche introdotte dal d.lgs. n. 106 del 2009 e, dall'altro, nel ricorso non sono state individuate normative più favorevoli di cui si è invocata l'applicazione.

5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente a (omissis) (omissis) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria in ordine all'effettiva assunzione del ruolo di committente. Devono, invece, essere rigettati i ricorsi di (omissis) _ (omissis) e (omissis) , che vanno condannati al pagamento delle spese processuali e delle spese di lite nei confronti delle parti civili, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a (omissis) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Rigetta i ricorsi di (omissis) _ (omissis) e (omissis) , che condanna al pagamento delle spese processuali.


Condanna (omissis) _ (omissis) e (omissis) al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti civili (omissis) _ (omissis) _ (omissis) _ (omissis) , che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Condanna (omissis) e (omissis) al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte civile (omissis), che liquida in complessivi euro 2.500~~0~~,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso 4 giugno 2019.

Il Consigliere estensore
Francesca Picardi



Il Presidente
Fausto Izzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi3.1.LUG. 2019.....



FUNZIONARIO CANCELLARIO
Dr.ssa Gabriella Lamelza

